

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) GALANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 15/12/2025

FATTO

1. Con ricorso del 28.8.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- nell'ambito della sua attività quale professionista prestatrice d'opera per conto di una società di persone, riceveva una mail apparentemente proveniente da un fornitore della società, ma in realtà falsificata, contenente una fattura per € 1.699,24 con indicazione di un IBAN che risultava poi non riferibile al soggetto apparentemente beneficiario;
- effettuava dunque il pagamento;
- rilevava in seguito di essere stata vittima di una truffa.

Atteso l'esito negativo del reclamo, volto ad ottenere la restituzione delle somme, chiedeva dunque nuovamente a questo Arbitro la restituzione di quanto fraudolentemente addebitato sul conto della società.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto agisce per conto di un soggetto del quale non ha esibito la delega;

- nel merito, che ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 11/2010, il prestatore dei servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è responsabile della inesatta esecuzione dell'ordine per mancata corrispondenza tra beneficiario apparente e titolare dell'IBAN, non essendo ancora entrata in vigore, al momento del pagamento, la normativa che obbliga l'intermediario alla verifica della corrispondenza tra IBAN e pagamento.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. Nelle repliche, la ricorrente affermava di aver ricevuto una delega orale al ricorso da parte della propria madre, legale rappresentante della società, e depositava documento della medesima attestante la circostanza; la banca eccepiva l'inefficacia di tale delega.

In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente (nel reclamo):

“restituzione immediata dell'importo bonificato”.

Parte resistente:

“rigettare il ricorso...”.

DIRITTO

1. Preliminarmente, per quanto si sia qualificata come “consumatore”, la ricorrente afferma di aver agito quale professionista incaricata da una società.

Il Collegio giudica quindi la presente controversia nella composizione “non consumatori”.

2. Va dunque esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dall'intermediario.

Occorre ricordare, in proposito, il disposto dell'art. 81 c.p.c., in base al quale nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui. Nel caso di specie, la ricorrente pacificamente chiede che le somme truffaldinamente sottratte vengano riaccreditate sul conto della società, e fa valere dunque un diritto di quest'ultima.

In proposito, le istruzioni presenti sul sito ABF relativamente alla proposizione del ricorso indicano chiaramente che *“se il cliente non è persona fisica è sempre necessario indicare il legale rappresentante. Il riquadro contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà che il rappresentante legale deve presentare in ordine alla sua qualità; le segreterie tecniche possono svolgere gli accertamenti necessari per verificarne la veridicità”.*

Emerge dunque chiaramente che la proposizione del ricorso è soggetta alle regole di diritto comune, in base alle quali il diritto può essere fatto valere o dalla parte, o da un suo legale rappresentante, se del caso munito di delega.

Ciò posto, occorre esaminare la validità della dichiarazione di ratifica da parte della legale rappresentante, depositata dalla ricorrente in sede di repliche.

In proposito, anche in applicazione del principio di conservazione degli atti, il Collegio ritiene possa validamente applicarsi in via analogica l'art. 1399 c.c., sanando dunque, con effetto retroattivo, l'inefficacia della delega orale inizialmente rilasciata alla ricorrente.

Ad abundantiam, si fa presente che la ricorrente era stata già delegata dalla legale rappresentante della società alla presentazione della denuncia del fatto alle autorità di P.G.

Si può dunque esaminare nel merito il ricorso.

3. Oggetto del presente procedimento è la responsabilità dell'intermediario ove è stato accreditato un bonifico, in caso di divergenza tra il titolare dell'IBAN ed il beneficiario indicato nella richiesta di bonifico.

Osserva preliminarmente il Collegio che dal tenore dei fatti come narrati nella denuncia presentata dal ricorrente sembra che quest'ultimo sia stato vittima della truffa nota come "*business e-mail compromise*", con la quale il truffatore si inserisce in uno scambio di corrispondenza tra due soggetti inducendo il pagatore ad eseguire il bonifico presso un IBAN diverso da quello del beneficiario originario, mediante alterazione di documenti.

La normativa applicabile all'operazione contestata è il d. lgs. 11/2010, il cui art. 24 recita "1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi".

Il Collegio di Coordinamento con la decisione 162/2017, ha enunciato il seguente principio di diritto: "l'art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 va interpretato nel senso che, nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. [...] Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento".

Dal canto suo, la Corte di Giustizia, con decisione del 21 marzo 2019, c. 245/18, ha precisato che "l'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario".

Pertanto, in sintesi, "i prestatori dei servizi di pagamento sono autorizzati, insomma, a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico fornito dal cliente e, qualora questo

sia inesatto, non sono responsabili della inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento" (così Coll. Roma, dec. 8272/2024; conf. Coll. Bologna, dec. 9337/2024; Coll. Bologna, dec. 4096/2025).

Non può, d'altro canto, trovare applicazione la recente normativa di cui al Reg. UE 2024/886, la cui data di entrata in vigore è stata stabilita al giorno 9.10.2025, ossia in data posteriore all'esecuzione del bonifico; la previsione esplicita di una data di entrata in vigore delle nuove norme, infatti, conferma che anteriormente tale obbligo non sussistesse; d'altro canto, la truffa non appare essere stata realizzata tramite intrusione nei sistemi informatici della banca, bensì tramite l'invio di una mail truffaldina direttamente alla ricorrente, nello scambio tra questi e l'impresa creditrice, cui la banca è stata del tutto estranea.

4. Nel caso di specie, tuttavia, emergono elementi di anomalia che non potevano non essere rilevati dall'intermediario resistente.

Questi, infatti, in base alla documentazione versata in atti (in particolare, comunicazione del 24.4.2025) fa presente che per propria politica aziendale non apre conti intestati a società. Viceversa, il soggetto indicato come beneficiario nell'ordine di bonifico era una SpA, mentre – in linea con la citata politica della banca – il beneficiario effettivo, titolare dell'IBAN utilizzato per la truffa, era una persona fisica.

L'errore, dunque, era facilmente avvertibile dall'intermediario ove avesse operato con la diligenza professionale richiesta; ritiene dunque il Collegio di poter applicare al caso di specie il principio stabilito dalla S.C. (ord. 17415/2024) in base al quale è onere del PSP di dimostrare di aver adottato *"tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del beneficiario"*.

Di conseguenza, per questo specifico motivo, il ricorso può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.699,00 (milleseicentonovantanove/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE